

Allegato "A"

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPI SONORI ETS

ART. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione senza scopo di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPI SONORI**" (d'ora in avanti l'Associazione).

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

ART. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Via Trapani Rocciola n. 59/A2, 97015, Modica, Ragusa, Sicilia.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non richiede modifica del presente statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche

Handwritten signatures and initials in black ink on the right margin of the document. The signatures appear to be 'Lun', 'HCB', and several other illegible marks.

e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione ha lo scopo fondamentale di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, le arti visive e teatrali in tutte le sue forme, con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

- a) organizzazione e gestione di festival musicali, rassegne, concerti, spettacoli di musica dal vivo e manifestazioni musicali di varia natura e genere;
- b) promozione della musica dal vivo, sia di artisti emergenti che affermati, senza discriminazioni di genere musicale, con particolare focus su musica contemporanea, tradizionale, sperimentale e indie;
- c) promozione delle arti visive correlate e complementari all'esperienza musicale, includendo performance audiovisive, installazioni, videoclip artistici, fotografia, arti plastiche e scenografiche;



d) attività educative e formative nel campo musicale, includendo laboratori, workshop, corsi di formazione, mentorship e residenze creative;

e) ricerca e documentazione sulla cultura musicale, storia della musica, tradizioni sonore, con creazione di archivi, risorse digitali e pubblicazioni;

f) valorizzazione del territorio siciliano come centro di produzione e innovazione culturale musicale;

g) collaborazioni internazionali per lo scambio culturale musicale e artistico;

h) supporto alla comunità artistica attraverso facilitazione di network, sinergie professionali e opportunità lavorative.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, **ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:**

1) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);

2) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche

[Handwritten signatures and initials]

On. Provinciale di Ragusa
Se. di Musica

di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199(1) (lett.e);

4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

5) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j);

6) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

7) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di



concessione in licenza di marchi di certificazione,
svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio
equo e solidale, (lett. o);

agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge
18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni; (lett. m)

8) promozione della cultura della legalità, della pace tra
i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
(lett. v)

9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali
e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche
dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; (lett. W)

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse
generale, l'Associazione può porre in essere attività ed
iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico.

L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi,
può svolgere attività ausiliarie e strumentali di natura



[Handwritten signatures and initials]

commerciale (quali la vendita di biglietti, merchandise, sponsor, servizi di ristorazione connessi agli eventi), in via strettamente secondaria e sempre in funzione del perseguimento delle finalità culturali primarie.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

ART. 4 - Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (in persona del loro rappresentante legale) che ne condividano le finalità, che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.



I soci si distinguono in

a) Soci ordinari: persone fisiche e giuridiche che partecipano attivamente alle attività dell'Associazione;

b) Soci sostenitori: persone fisiche e giuridiche che sostengono l'Associazione attraverso contributi economici o in natura, anche saltuariamente;

c) Soci onorari: soggetti che hanno fornito contributi significativi alla realizzazione delle finalità associative (nominati dall'Assemblea); questi soci sono esonerati dal corrispondere le quote associative.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri stabiliti dal presente statuto e da eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea.

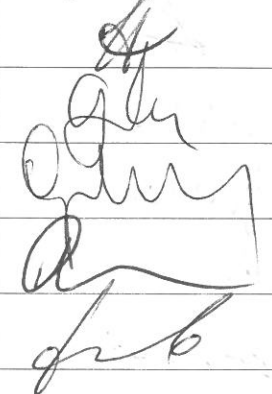
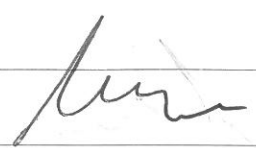
Qualora il Socio, ad esclusione del socio onorario, assuma cariche pubbliche, deve ritenersi di fatto sospeso dalla qualità di Socio per incompatibilità.

I Soci sospesi non hanno diritto di voto in Assemblea sino al termine del mandato, fatto salvo l'obbligo di continuare a versare la quota associativa.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 - Adesione all'Associazione

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio



zione Provinciale di

dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo.

A persone che si sono distinte per particolari meriti, l'assemblea può attribuire la qualifica di "Socio onorario".

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 6 - Diritti dei Soci



Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria, purché iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi, non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e

deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa

richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In

particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire

presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non

intralciare la gestione sociale, durante gli orari

d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti

alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno

in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni

subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione

e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante

l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, followed by initials 'BB', 'sh', and 'fb'.

potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 7 - Doveri dei Soci - Rimborsi

I Soci hanno il dovere di rispettare il presente Statuto; di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci. L'omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.

I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

ART. 8 - Perdita della qualifica di Socio



Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso deve essere esercitato entro il 31 ottobre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ha comportamenti che danneggino l'immagine e gli interessi dell'Associazione, ha commesso reati che compromettono la credibilità dell'Associazione, è moroso nel pagamento delle quote per più di due annualità, o per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

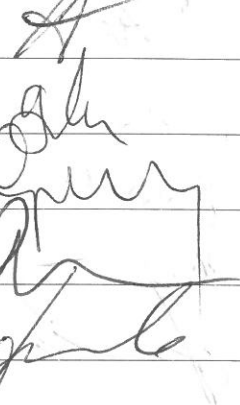
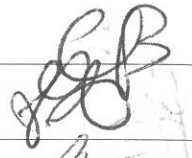
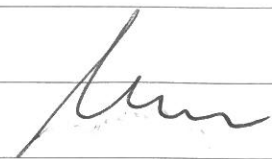
L'esclusione è deliberata a maggioranza dei tre quarti del Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso all'Assemblea.

Il ricorso all'assemblea deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso o l'esclusione del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 9 - Organi sociali



Ufficio di Rapp. edica

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei Soci;

Consiglio direttivo;

Presidente;

Segretario;

Tesoriere;

Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione. In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nuova nomina mediante cooptazione dei Soci votati e non eletti.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

ART. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci Ordinari con diritto di voto, ossia in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da più di 3 mesi al libro soci.

Ogni socio ha diritto a un solo voto in assemblea.

La partecipazione all'Assemblea è personale. È ammessa la rappresentanza mediante delega scritta ad altro socio,



valida per una sola assemblea. Nessun socio può rappresentare più di tre altri soci.

E' consentito il voto per corrispondenza o mediante strumenti telematici secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e comunicate ai soci con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'Assemblea.

I Soci senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante comunicazione scritta (cartacea, email, pec) da inviare ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

In caso di assemblea telematica, la convocazione deve specificare le modalità di collegamento e i sistemi di votazione utilizzati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Competenze ordinarie

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- *lum*
~~*BB*~~
~~*2*~~
gle
guy
guy
guy

a) approvazione del rendiconto finanziario e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

b) approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale di attività;

c) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e consiglieri);

d) fissazione della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

e) approvazione e modifica dei regolamenti di attuazione dello statuto;

f) discussione relazione attività svolte nel periodo precedente;

g) autorizzazione per l'acquisto e la vendita di beni immobili;

h) altre questioni ordinarie sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Competenze straordinarie

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

a) modifica del presente statuto (art. 11 specifica le maggioranze);

b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;

c) trasferimento della sede legale;



d) scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

e) delibere sul riconoscimento della personalità giuridica;

f) altre materie di natura straordinaria.

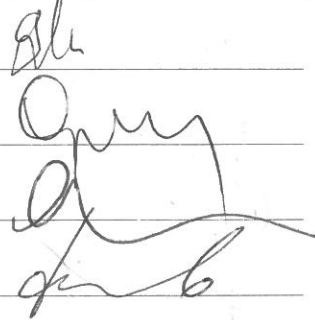
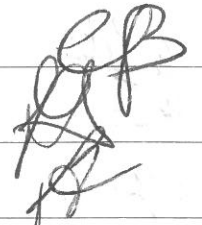
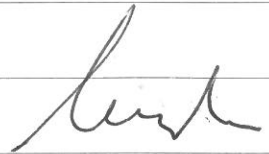
ART. 11 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci in proprio o in delega.

Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un
* voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio. Sono vietate deleghe permanenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



di Radice

ART. 12- Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea ordinaria ed è presieduto dal Presidente.

Dura in carica tre anni salvo rielezione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo a) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuale, che devono essere predisposti dal Tesoriere, vistati dal Revisore dei Conti e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea; b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea; c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da



demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea; d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione; e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci; f) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 13 - Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni salvo rielezione. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

ART. 14 - Segretario

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni salvo rielezione. Il Segretario opera

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.]

altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti.

Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

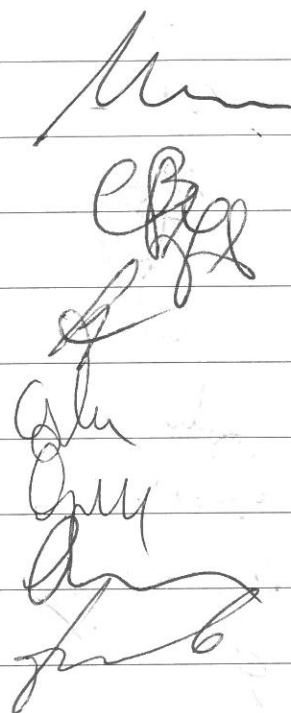
ART. 16 - Organo di controllo

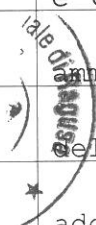
L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto

funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore

The right margin of the document contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a signature that appears to be 'Mun'. Below it, there are initials 'CB' and 'BZ'. Further down, there is a signature that looks like 'Glu'. At the bottom, there is a signature that appears to be 'Dm' and another that looks like 'Jm'.

A circular stamp is located on the left side of the page, partially overlapping the text. It contains the word 'esclusivo' in a bold, sans-serif font. The stamp is slightly tilted and has a small star-like symbol at the bottom.

legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Spetta all'organo di controllo l'esame dei rendiconti preventivi e dei conti consuntivi predisposti dal



Tesoriere, la presentazione all'assemblea di una relazione sui rendiconti stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

ART. 17 - Risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili; dalle quote e contributi ordinari e straordinari degli associati; dalle sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni; da eredità, donazioni e legati; da ogni altra entrate compatibile con la normativa in materia.

L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.

Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività' statutaria.

È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o

Luigi
CFR
glu
Am
g

scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.

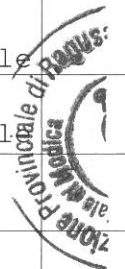
ART. 18 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, vistati dal Revisore dei Conti ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e.mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di



aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

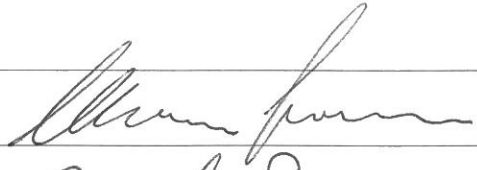
ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

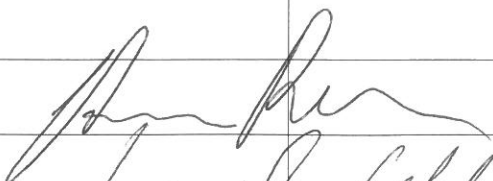
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 20 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

Modica 23 marzo 2026



Carlo Bongiorno
Flavia Alessandra
Salvatore Manno
Giorgio Sicotra
Emilia Gennaro


Giovanni B. Gelli

